

FOGLIO INFORMATIVO

Trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari

PREMESSA

L'art. 16, comma 4, della legge n. 108/1996 stabilisce che ai mediatori creditizi si applicano le disposizioni relative alla trasparenza delle condizioni contrattuali contenute nel Titolo VI del testo unico bancario, in quanto compatibili.

Il presente documento è stato redatto dalla **WORLDFIN S.p.A.** in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di mediatori creditizi. In particolare, tale obbligo è sancito ed esplicitato dall'art. 5 della delibera CICR 4 marzo 2003, del successivo provvedimento di attuazione del Governatore della Banca d'Italia del 25 luglio 2003 – Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari – e del Provvedimento dell'Ufficio Italiano dei Cambi 29 Aprile 2005 – Istruzioni per i mediatori creditizi. La disciplina in materia di trasparenza persegue l'obiettivo, nel rispetto dell'autonomia negoziale, di rendere noti ai clienti gli elementi essenziali del rapporto, in particolare attraverso l'indicazione di forme obbligatorie di pubblicità e informazione precontrattuale, la prescrizione di requisiti necessari di forma e di contenuto dei contratti, la definizione di forme di comportamento da tenere nell'attività svolta fuori sede o attraverso tecniche di comunicazione a distanza.

I mediatori creditizi forniscono alla clientela le informazioni previste dalla disciplina in materia di trasparenza con modalità adeguate alla forma di comunicazione utilizzata, in modo chiaro ed esauriente, avuto anche riguardo alle caratteristiche del rapporto e dei destinatari (art. 2 Delibera CICR).

ART. 1

LE INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO WORLDFIN S.P.A.

1. Il Mediatore Creditizio World Fin S.p.A. ha sede legale in Corsico (MI), Viale Italia, 16.
2. Il numero di C.F. e di P.IVA del Mediatore Creditizio World Fin S.p.A. è 06227220966.
3. Il Mediatore Creditizio World Fin S.p.A. è registrato presso il Registro Imprese di Milano, REA nr. MI-1878188.
4. Il capitale sociale deliberato e sottoscritto della World Fin S.p.A. è di € 120.000,00.
5. Il Mediatore Creditizio World Fin S.p.A. è iscritto all'albo dei mediatori creditizi al n 110055 dal 17/07/2008.
6. I recapiti del Mediatore Creditizio World Fin S.p.A. sono i seguenti: Telefono 02/4408532; Fax: 02/40042683; indirizzo di Posta Elettronica info@worldfin.it.

7. Il sito Internet del Mediatore Creditizio World Fin S.p.A. è: www.worldfin.it.

ART. 2

L'ATTIVITA' DEL MEDIATORE CREDITIZIO

1. Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 287¹ e della legge 7 marzo 1996, n. 108 è mediatore creditizio colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
2. I mediatori creditizi svolgono la loro attività senza essere legati ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. Ad essi è vietato concludere contratti nonché effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito.
3. Non integra mediazione creditizia la raccolta, nell'ambito della specifica attività svolta e strumentalmente ad essa, di richieste di finanziamento, effettuata sulla base di apposite convenzioni stipulate con banche e intermediari finanziari, da parte di: a) soggetti iscritti in ruoli, albi o elenchi, tenuti da pubbliche autorità, da ordini o da consigli professionali; b) fornitori di beni o servizi.

ART. 3

L'ALBO DEI MEDIATORI CREDITIZI

1. L'albo dei mediatori creditizi è istituito presso l'Ufficio Italiano Cambi (www.uic.it).
2. L'attività di mediazione creditizia di cui alla legge e al presente regolamento è riservata ai soggetti iscritti nell'albo. Qualora l'attività di mediazione creditizia di cui alla legge ed al regolamento sia svolta da persona giuridica, la stessa deve essere esercitata per il tramite di persone fisiche iscritte nell'albo.
3. Il Mediatore World Fin S.p.A. è iscritto al n. 110055 dal 17/07/2008.

ART. 4

LE CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

1. L'attività di consulenza costituisce parte integrante del servizio di mediazione per la quale non può essere richiesto un autonomo compenso.

¹ Si tratta del Regolamento di attuazione dell'articolo 6 della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disciplina dell'attività di mediazione creditizia" pubblicato in G.U. 17 ottobre 2000, n. 243, Serie Generale

2. Il rischio di non riuscire a trovare un intermediario disposto a concedere il finanziamento è connesso alla stessa attività di mediazione in quanto il servizio di mediazione offerto si limita alla messa in relazione di banche ed intermediari finanziari con la clientela al fine della concessione di finanziamenti, Per questo motivo il mediatore creditizio non può garantire l'effettiva erogazione del finanziamento richiesto, dal momento che tale decisione è rimessa in via esclusiva al soggetto erogatore.

3. Il mediatore creditizio è tenuto all'adempimento degli obblighi di identificazione, di conservazione delle informazioni e di segnalazione di operazioni sospette secondo quanto disposto dalla normativa in materia di anticiclaggio.

ART.5
CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE
REGOLANO LA MEDIAZIONE:
DIRITTI DEL CLIENTE

1. Il cliente ha il diritto:

a) di avere a disposizione e di asportare: **a1)** copia del presente foglio informativo, datato e aggiornato, contenente una dettagliata informativa sul mediatore creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici dell'operazione o del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali; **a2)** copia dell'avviso, contenente le principali norme di trasparenza; **a3)** copia del contratto di mediazione creditizia, completo del documento di sintesi.

b) di avere a disposizione mediante tecniche di comunicazione a distanza, qualora il mediatore se ne avvalga, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, copia del presente Foglio Informativo e dell'Avviso sulle principali norme di trasparenza relative all'operazione o al servizio offerto. A questo riguardo il cliente potrà consultare il sito internet www.worldfin.it dove potrà trovare copia aggiornata e storica dei predetti documenti.

c) di ottenere, prima della conclusione del contratto di mediazione creditizia, senza termini e condizioni, una copia del relativo testo, completa anche del documento di sintesi riepilogativo delle principali condizioni economiche e contrattuali, per una ponderata valutazione e fermo restando che la consegna di tali copie non impegna le parti alla stipula definitiva del contratto di mediazione creditizia;

d) di ricevere un esemplare del contratto di mediazione creditizia stipulato, con incluso anche il documento di sintesi, che costituisce il frontespizio del contratto stesso;

e) di recedere dal contratto di mediazione creditizia in qualunque dandone comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC) o posta elettronica semplice purché il messaggio e/o il documento allegato sia munito di firma digitale e marcatura temporale.

ART. 10
CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE
REGOLANO LA MEDIAZIONE
OBBLIGHI DEL CLIENTE

1. Il cliente ha l'obbligo:

a) di fornire qualunque dato, informazione e documento vero ed in alcun modo alterato;

b) di informare il mediatore su eventuali altre richieste formulate nei sei mesi precedenti presso altri mediatori, intermediari finanziari o banche;

c) di dichiarare l'esistenza, a proprio carico, di qualunque evento che possa essere pregiudizievole per il compimento dell'oggetto dell'incarico di mediazione, compresa l'esistenza di eventuali protesti, procedimenti penali pendenti, procedure esecutive in corso, ipoteche iscritte su eventuali diritti reali di cui egli sia titolare.

ART. 11
CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE
REGOLANO LA MEDIAZIONE:
OBBLIGHI DEL MEDIATORE

1. Il mediatore ha l'obbligo:

a) di predisporre un'attività di istruttoria adeguata al profilo economico del cliente e all'entità del finanziamento richiesto.

b) di osservare una condotta chiara, corretta e diligente osservando avendo come principi ispiratori del suo operato la lealtà e la buona fede;

c) del rispetto delle norme in materia di trasparenza, di riservatezza e di trattamento sicuro dei dati personali.

d) di mantenere il segreto professionale.

ART. 12
CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE
REGOLANO LA MEDIAZIONE:
LIMITAZIONI NEI RAPPORTI TRA
MEDIATORE E CLIENTE

1. Il cliente ha diritto di recedere entro e non oltre sette giorni dalla sottoscrizione del contratto di mediazione creditizia.

2. Il cliente autorizza il mediatore creditizio a dare immediatamente corso al contratto di mediazione creditizia.

3. Il contratto di mediazione creditizia ha una durata di mesi 1 (uno) dalla data della sua sottoscrizione e per tale periodo è irrevocabile; alla scadenza di detto termine, il vincolo contrattuale si intenderà automaticamente cessato, senza necessità di disdetta da entrambe le parti.

4. Il mediatore creditizio si impegna ad eseguire il servizio di mediazione entro il termine massimo di mesi tre dalla sottoscrizione del contratto di mediazione.

5. Eventuali contratti accessori devono essere accettati e sottoscritti dal cliente.

6. Il cliente prende altresì atto che il mediatore creditizio non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile dell'operato delle banche o intermediari finanziari, anche nell'ipotesi di mancata concessione del finanziamento richiesto. Sul punto si rinvia a quanto chiaramente indicato all'art.5 del presente foglio informativo.

ART. 13 CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

1. Provvigioni di mediazione riconosciute al mediatore stesso dalla banca o dall'intermediario finanziario: come indicato, nella loro misura massima, nei fogli informativi delle singole banche o dei singoli

intermediari finanziari e consegnati unitamente al presente in base al tipo di finanziamento richiesto.

2. Spese di istruttoria, a carico del cliente, spettanti al mediatore: nessuna.

3. Rimborsi spese, a carico del cliente, documentati dal mediatore (come per esempio, rimborso spese di spedizione, telefoniche, di fotocopie, di bolli, di visure camerali, catastali o protesti etc.): nessuno.

4. Altri costi, richiesti dal mediatore al cliente in caso di prestazioni accessorie o opzionali (cancellazioni dalle Centrali Rischi Bancarie, riabilitazioni, etc.): **nessuna.**

LEGENDA ESPLICATIVA: DEFINIZIONI

Al fine di facilitare la lettura e la comprensione del presente foglio informativo si riportano preliminarmente le seguenti definizioni:

- «**cliente**», qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica che intenda entrare in relazione con banche o intermediari finanziari per la concessione di un finanziamento per il tramite di un mediatore creditizio;

- «**locale aperto al pubblico**», il locale accessibile al pubblico e qualunque locale adibito al ricevimento del pubblico per l'esercizio dell'attività di mediazione creditizia, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo;

- «**offerta fuori sede**», l'attività di mediazione creditizia svolta in luogo diverso dal domicilio o dalla sede o da altro locale aperto al pubblico del mediatore;

- «**tecniche di comunicazione a distanza**», tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del mediatore;

- «**servizi accessori**» i servizi, anche non strettamente connessi con il servizio principale (quali, ad esempio, contratti di assicurazione, convenzioni con soggetti esterni, ecc.), commercializzati congiuntamente a quest'ultimo, ancorché su base obbligatoria;

- «**supporto durevole**», qualsiasi strumento che permetta al cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;

- «**annuncio pubblicitario**», messaggio, in qualsiasi modo diffuso, avente lo scopo di promuovere l'attività del mediatore creditizio;

- «**foglio informativo**», il documento predisposto ai fini della trasparenza contenente dettagliate informazioni analitiche sul mediatore, sulle provvigioni, spese, oneri e altre condizioni contrattuali nonché sui principali rischi tipici del servizio; unitamente all'avviso contenente le principali norme di trasparenza, sono messi a disposizione della clientela prima della conclusione del contratto di mediazione.

- «**condizioni economiche**», rientrano nella definizione di "condizioni economiche" della mediazione creditizia: a) la provvigione e ogni altro onere, commissione o spesa del contratto di mediazione creditizia (ivi incluse, ad esempio: le spese di istruttoria, le spese postali, ecc.), comunque denominati, gravanti sui clienti, anche con riferimento a quelli da sostenere in occasione dello scioglimento del rapporto e le eventuali penali; b) le spese relative a servizi o prodotti accessori ai servizi di mediazione creditizia se la loro fornitura è connessa, anche su base opzionale, a questi ultimi.

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE E RICEVIMENTO COPIA DEL FOGLIO INFORMATIVO

Il sottoscritto _____ con la presente dichiaro di aver ricevuto copia del foglio informativo come allegato al contratto di mediazione creditizia, di averlo letto, compreso integralmente e di approvarne il contenuto.

Milano, ___/___/2009

(Firma)